

## BILANCIO

---

### ***Il bilancio 2017 in forma abbreviata: novità***

di **Federica Furlani**

L'[articolo 2435-bis, comma 1, cod. civ.](#) definisce i soggetti che possono (si tratta di una **facoltà** e non di un obbligo) redigere il **bilancio in forma abbreviata**, ovvero le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e **non hanno superato almeno due dei seguenti tre parametri** nel primo esercizio, se la società è neo-costituita, ovvero in **due esercizi consecutivi**:

- **totale attivo** di stato patrimoniale **€ 4.400.000**,
- **ricavi delle vendite e delle prestazioni** **€ 8.800.000**,
- numero dei **dipendenti occupati** in media durante l'esercizio **50 unità**.

Le **semplificazioni** previste sono molteplici:

- a livello di schema di **stato patrimoniale** e **conto economico** è previsto un **raggruppamento di voci**, con una struttura molto più snella;
- la **nota integrativa** contiene un **numero limitato di informazioni**;
- è possibile **omettere** la redazione del **rendiconto finanziario**;
- è possibile **omettere** la redazione della **relazione sulla gestione**, a condizione che nella nota integrativa siano riportate le informazioni previste all'[articolo 2428, nn. 3\) e 4\) cod. civ.](#);

Inoltre, per quanto riguarda i **criteri di valutazione adottabili**, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata possono fruire dell'ulteriore agevolazione di iscrivere a bilancio, in **deroga** al criterio del **costo ammortizzato** previsto dall'[articolo 2426 cod. civ.](#), i **titoli al costo d'acquisto**, i **crediti al valore di presumibile realizzo** e i **debiti al valore nominale**.

Tornando alla struttura dello **stato patrimoniale** nel bilancio in forma abbreviata, esso comprende solo le **voci contrassegnate nell'[articolo 2424](#) con lettere maiuscole e con numeri romani**. Di conseguenza la voce **crediti** (C.II) che nel **bilancio in forma ordinaria** ha il seguente dettaglio:

- 1) verso **clienti**, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo
- 2) verso **imprese controllate**, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo
- 3) verso **imprese collegate**, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo

4) verso **controllanti**, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo

5) verso imprese **sottoposte al controllo** delle controllanti, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo

5-bis) crediti **tributari**, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo

5-ter) **imposte anticipate**

5-quater) **verso altri**, di cui - esigibili oltre l'esercizio successivo

nel bilancio in **forma abbreviata** è complessiva, senza alcun dettaglio (**C.II - Crediti**), eccetto l'indicazione separata dei crediti esigibili **oltre l'esercizio successivo**.

Quale **novità del bilancio 2017**, l'Oic ha emendato in data 29 dicembre 2017 il paragrafo 35 dell'**OIC 12** - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio e il paragrafo 30 dell'OIC 25 - Imposte sul reddito prevedendo che, nell'ambito della voce C.II - **Crediti dello stato patrimoniale in forma abbreviata**, le società forniscano **indicazione separata delle imposte anticipate**.

Ciò per rendere più **intelligibile** il contenuto della voce C.II - Crediti e dare conseguentemente un'informazione tecnicamente più appropriata di tale voce.

L'Oic ha infatti notato che l'iscrizione, nell'ambito del bilancio in forma abbreviata, delle **imposte anticipate** sotto un'unica voce Crediti, senza che se ne dia separata evidenza, determina una commistione di **valori di natura eterogenea** (non essendo le imposte anticipate dei crediti) a nocimento della chiarezza sul contenuto della voce.

Con riguardo poi alla rappresentazione delle imposte anticipate nello stato patrimoniale, il paragrafo 19 dell'Oic 25 prevede che per **le imposte anticipate non è fornita l'indicazione separata di quelle esigibili oltre l'esercizio successivo**.

A tale emendamento si è adeguata anche la **Tassonomia XBRL**: la nuova **versione 2017-07-06**, in vigore da gennaio 2018 per gli esercizi chiusi dal 31-12-2017, prevede infatti la separata indicazione delle imposte anticipate nell'ambito della voce CII Crediti.

<b>II - Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<b>imposte anticipate</b>		
<b>Totale crediti</b>		

Il medesimo dettaglio, o meglio indicazione separata, è richiesto nei **bilanci delle micro imprese** ([articolo 2435-ter cod. civ.](#)), che utilizzano le **semplificazioni** di stato patrimoniale e conto economico previste per il bilancio in forma abbreviata.

Si ricorda che possono redigere il **bilancio per le micro imprese** le società di cui all'[articolo 2435-bis cod. civ.](#) che non hanno superato almeno **due dei seguenti tre parametri** nel primo esercizio, se la società è neo-costituita, ovvero in due esercizi consecutivi:

- totale **attivo** di stato patrimoniale **€ 175.000**;
- **ricavi** delle vendite e delle prestazioni **€ 350.000** ;
- numero dei **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio **5 unità**.



Seminario di specializzazione

**SOVRAINDEBITAMENTO: LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE  
DELLA CRISI ALLA LUCE DELLE NOVITÀ 2018**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)